

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2375)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1962 (V. Stampato n. 2806)

d'iniziativa dei deputati REPOSSI e FRUNZIO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1962*

Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli enti locali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli Enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti, per i geometri e per i periti industriali, ridotte del 20 per cento ».